



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ENTE FORESTAS DE SARDIGNA  
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA



## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990

**per l'attuazione dell'azione C3 del Progetto LIFE13/NAT/000433 RES MARIS**

SCRITTURA PRIVATA REP. N. \_\_\_\_\_

### TRA

L'Amministrazione Provinciale di Cagliari, Settore Ambiente (di seguito denominata Provincia) con sede e domicilio fiscale in Cagliari, viale Ciusa 19, Partita IVA 00510810922, legalmente rappresentata dal Dirigente del settore Ambiente, ing. Gian Michele Camoglio, nato a Ozieri il 10.09.1951

### E

L'Ente Foreste della Sardegna, con sede e domicilio fiscale in Cagliari, viale Luigi Merello, Partita Iva 02629780921, agli effetti del presente atto rappresentato dal Dirigente A.I. Servizio Tecnico - Direzione Generale ing. Giuliano Patteri, nato a Cagliari il 14.02.1973.

### E

Il Centro Conservazione Biodiversità (UNICA-CCB), con sede legale in Via T. Fiorelli 1, 09126 Cagliari, P.IVA 00443370929, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente, Università degli Studi di Cagliari, Prof.ssa Anna Maria Fadda, nata a Iglesias il 25.07.1953,

### PREMESSO CHE:

LA PROVINCIA DI CAGLIARI ha, all'interno della sua *mission*, la tutela e salvaguardia dell'ambiente: lo Statuto della Provincia di Cagliari adottato con Delib. C.P. N.82 del 21.10.1999 e s.m.i (Delib. N.64 del 03/12/2012 ART.25 COMMA 3) considera la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente, del patrimonio culturale della sua popolazione, del suo territorio, come condizione per lo svolgimento di ogni attività di propria competenza. In tal senso esercita anche le funzioni di coordinamento, indirizzo e vigilanza nei confronti di altri Enti.

All'interno di tale *mission*, in qualità di capofila ha ottenuto un finanziamento con il programma LIFE+ Nature & Biodiversity, concesso nel 2014 per la realizzazione del progetto LIFE13/NAT/IT/000433 RES MARIS. Lo stesso ha come obiettivo principale la tutela e il ripristino degli habitat 1120\* "Praterie a *Posidonia*", 2250\* "Dune costiere con *Juniperus* spp." e 2270\* "Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*", che costituiscono gli habitat di maggior pregio naturalistico e per questo classificati come prioritari. Il progetto viene realizzato nel SIC ITB040020 "Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu".

Il progetto prevede che la Provincia di Cagliari realizzi, insieme a UNICA-CCB l'azione C3, consistente nella "Raccolta, pulizia, testaggio e moltiplicazione del germoplasma delle specie caratteristiche degli habitat 2250\* e 2270\* necessario per l'azione C5". L'azione si divide in due fasi:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA  
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA



PROVINCIA DI CAGLIARI  
PROVINCIA DE CASTEDDU



- la prima fase, realizzata da UNICA-CCB, consiste nella raccolta, trattamento, testaggio e stoccaggio del germoplasma delle specie selezionate presso i laboratori della Banca del Germoplasma della Sardegna (BG-SAR) dell'Università di Cagliari. La fase si concluderà con lo stoccaggio dei semi in camera di deidratazione fino alla consegna alle strutture vivaistiche per gli interventi di semina e moltiplicazione. Insieme al germoplasma verranno consegnati i protocolli di germinazione;
- la seconda fase, consistente nella moltiplicazione del germoplasma, dovrà essere realizzata a cura della Provincia di Cagliari che, non avendo strutture vivaistiche proprie, dovrà procedere con l'individuazione di soggetti esterni cui affidare l'attività.

Il progetto prevede anche che lo staff tecnico del partner UNICA-CCB darà il suo apporto scientifico in tale seconda fase.

L'ENTE FORESTE, istituito con Legge Regionale del 9 giugno 1999, n. 24 e s.m.i. ha tra i suoi compiti istituzionali quello di:

- amministrare il patrimonio silvo-agro-pastorale e faunistico assunto in concessione o affitto dalla Regione, dai comuni e da altri enti pubblici o da privati, curandone la sorveglianza, la razionale manutenzione, il miglioramento e la valorizzazione ed operando, di norma, sulla base di piani di assestamento forestale
- svolgere attività vivaistica forestale anche a fini promozionali nei confronti degli enti pubblici e privati, nonché tutte le attività strumentali finalizzate alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio a qualsiasi titolo amministrato
- svolgere attività di sperimentazione e ricerca applicata in tutti i settori della silvicoltura
- collaborare a ricerche e studi mirati allo sviluppo di attività produttive e ricreative ecocompatibili, complementari e connesse alla gestione forestale.

Il CENTRO CONSERVAZIONE BIODIVERSITÀ, istituito presso l'Università degli Studi di Cagliari con provvedimento del MIUR n. 512 del 15.04.2002, partner del progetto RES MARIS, è competente in materia di studio, gestione e conservazione *ex situ* ed *in situ* della diversità vegetale a livello genetico, specifico ed ecosistemico; ha come principale obiettivo quello di contribuire alla salvaguardia del patrimonio vegetale della Sardegna e dei sistemi insulari del Mediterraneo. Tra le sue strutture dispone della Banca del Germoplasma della Sardegna (BG-SAR), attraverso la quale UNICA-CCB è struttura di ricerca autorizzata dal MATTM ad operare sul territorio regionale per quanto riguarda la raccolta e la conservazione delle specie vegetali incluse negli allegati della direttiva 92/43/CEE (autorizzazione n. DPM/5D/2005/26104, rilasciata dalla Direzione per la Protezione della Natura – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 17.10.2005).

#### CONSIDERATO CHE

- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA  
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA



PROVINCIA DI CAGLIARI  
PROVINCIA DE CASTEDDU



abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;

- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune
- l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
- le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dalla AVCP, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione

#### DATO ATTO CHE

- la Provincia di Cagliari deve avvalersi di soggetti competenti ed aventi le strutture idonee per la realizzazione dell'azione C3 del progetto LIFE13/NAT/IT/000433 RES MARIS, consistente nella moltiplicazione del germoplasma delle specie endemiche sopra descritte, al fine di procedere al recupero e ripristino degli habitat dunali e prioritari cui è finalizzato il finanziamento comunitario;
- l'Ente Foreste, ha le strutture idonee per il raggiungimento dell'obiettivo indicato, ed in particolare il vivaio di Campulongu – Massama in quanto dotato di infrastrutture atte alla moltiplicazione vegetale in ambiente controllato e di personale altamente specializzato per tali attività;
- UNICA-CCB, come previsto dal progetto, deve prestare la propria assistenza scientifica per tale attività, al fine di adattare i protocolli eventualmente utilizzati dalla struttura individuata, garantendo il pieno rispetto delle esigenze ecofisiologiche delle specie selezionate;
- le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore a tutte le Parti coinvolte e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di salvaguardia dell'ambiente e conservazione della biodiversità.

#### PRESO ATTO CHE:

- la Provincia di Cagliari con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha stabilito di individuare l'Ente Foreste quale organismo di supporto per la realizzazione dell'Azione C3 del progetto RES MARIS
- l'Ente Foreste con delibera del Commissario straordinario n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha approvato la proposta di collaborazione con UNICA-CCB e Provincia di Cagliari per la produzione vivaistica del progetto RES MARIS;
- UNICA-CCB in ottemperanza a quanto di sua competenza all'interno del progetto RES MARIS opera in base all'accordo siglato con la Provincia in data 31-07-2014 rep. 4354

Pertanto



## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### ART. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

### ART. 2 - Oggetto

1. Le finalità della presente convenzione sono quelle di rendere disponibili specie vegetali autoctone in numero idoneo alla loro efficace reintroduzione negli habitat dunali, presso il SIC ITB040020 "Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu" (Villasimius, CA).

2. Il germoplasma che dovrà essere utilizzato verrà fornito da UNICA-CCB e sarà compatibile dal punto di vista genetico con gli ecotipi locali, così come previsto anche dal Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR) vigente. Lo stesso sarà relativo a specie autoctone che costituiscono e caratterizzano gli habitat prioritari individuati nell'ambito del progetto.

3. Il germoplasma raccolto, selezionato e trattato dal partner scientifico UNICA-CCB presso i laboratori della Banca del Germoplasma della Sardegna (BG-SAR), secondo protocolli standard internazionali, sarà rappresentativo dal punto di vista genetico della diversità popolazionale presente nell'intera superficie del SIC.

### ART. 3 - Compiti delle parti e modalità di esecuzione delle attività

1. Il CCB si impegna a fornire il germoplasma delle seguenti specie (primo lotto), il cui germoplasma è già stato raccolto e correttamente stoccato in attesa della moltiplicazione:

*Juniperus macrocarpa* Sm.

*Juniperus phoenicea* L. subsp. *turbinata* (Guss.) Nyman

*Pancratium maritimum* L.

*Eryngium maritimum* L.

*Elytrigia juncea* (L.) Nevski

*Cistus salviifolius* L.

Il numero di piante che dovrà essere prodotto è il seguente:

-per l'azione C5 "Ripristino e rinaturazione della vegetazione dunale relativa agli habitat 2250 \* e 2270\*", sarà pari a 15.000 unità;

-per l'azione E7 "Campagna per la sostituzione di specie aliene con specie autoctone nelle aree private)", sarà pari a 1.500 unità;

In totale dovranno essere moltiplicate n. 16.500 unità, di cui:

3000 *Juniperus macrocarpa* Sm.

3000 *Juniperus phoenicea* L. subsp. *turbinata* (Guss.) Nyman

4500 *Pancratium maritimum* L.

2000 *Eryngium maritimum* L.

2000 *Elytrigia juncea* (L.) Nevski

2000 *Cistus salviifolius* L.

Il numero di semi che verrà consegnato sarà pari a:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA  
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA



PROVINCIA DI CAGLIARI  
PROVINCIA DE CASTEDDU



12.000 *Juniperus macrocarpa* Sm.

12.000 *Juniperus phoenicea* L. subsp. *turbinata* (Guss.) Nyman

9.000 *Pancratium maritimum* L.

4.000 *Eryngium maritimum* L.

4.000 *Elytrigia juncea* (L.) Nevski

4.000 *Cistus salviifolius* L.

Il CCB si impegna inoltre a fornire il germoplasma delle seguenti specie (secondo lotto), raccolto nel periodo luglio 2015/novembre 2015, in parte già pulito e pronto alla semina, in parte in postmaturazione o da raccogliere:

- *Pistacia lentiscus* L.
- *Rhamnus alaternus* L.
- *Helicrysum microphyllum* (Willd.) Camb. subsp. *tyrrhenicum* Bacch., Brullo & Giusso
- *Achillea maritima* (L.) Ehrend. & Y.P.Guo subsp. *maritima*
- *Pycnocomon rutifolium* (Vahl) Hoffmanns. & Link.
- *Glaucium flavum* Crantz
- *Crucianella maritima* L.
- *Ammophila arenaria* subsp. *arundinacea* H.Lindb.
- *Juniperus macrocarpa* Sibth. & Sm.;
- *Juniperus phoenicea* L. ssp. *turbinata* (Guss.) Nyman.

Il numero di piante previsto per il secondo lotto è pari a 14.000 unità, per un totale tra primo e secondo lotto di 30.500 piante. Potranno essere prodotte ulteriori piante secondo le esigenze derivanti dall'alea dell'impianto ed in relazione alle necessità dell'azione E7 del progetto che prevede la sostituzione di specie aliene con specie autoctone tipiche.

Contestualmente, UNICA-CCB consegnerà alla Provincia di Cagliari e all'Ente Foreste i protocolli di germinazione per ciascuna specie vegetale interessata: le attività di moltiplicazione del germoplasma dovranno essere svolte secondo quanto indicato nei protocolli di germinazione.

2. La Provincia si impegna a coordinare le attività e in particolar modo: avrà cura di verificare costantemente, con il supporto di UNICA-CCB, il buon andamento della germinazione e crescita delle specie,

Si impegna, inoltre, a versare all'Ente Foreste la somma massima di € 35.000,00 (trentacinquemila/00), necessaria per il ristoro delle spese vive che dovranno essere sostenute dall'Ente Foreste per l'attuazione delle attività previste. A tale scopo si allega al presente accordo il quadro economico dei costi di produzione. Eventuali economie potranno essere utilizzate per la produzione di piante di cui al comma 1 del presente articolo.

3. L'Ente Foreste provvede alla produzione in fitocontenitore delle piante, secondo le condizioni (substrato, profondità di semina, temperatura, luminosità) ottimali per ciascuna specie, col supporto scientifico di UNICA-CCB. Una volta che le plantule avranno raggiunto un sufficiente grado di sviluppo, tali fitocontenitori dovranno essere posti in campi ad ombreggio variabile (come successivamente definito) per il progressivo adattamento alle condizioni climatiche locali. Tutte le fasi che dalla semina porteranno alla preparazione delle piante per la successiva



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA  
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA



PROVINCIA DI CAGLIARI  
PROVINCIA DE CASTEDDU



reintroduzione dovranno svolgersi, secondo le indicazioni e il controllo tecnico scientifico di UNICA-CCB.

L'Ente Foreste opererà quanto alle azioni, alle modalità, alla tempistica in stretto accordo con il funzionario responsabile del procedimento individuato dalla Provincia di Cagliari e sotto la supervisione scientifica di UNICA-CCB.

Previa valutazione concordata tra i tre soggetti sottoscrittori e secondo le tipologie e i quantitativi di volta in volta concordati, i quali dovranno essere ottimizzati al fine della riduzione dei viaggi, l'Ente Foreste si impegna a trasportare le piante presso il SIC per la cui salvaguardia è finalizzato il progetto RES MARIS.

#### **ART.4 - Durata e decorrenza della Convenzione**

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione. Nel caso di firma disgiunta, ha effetto a partire dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.
2. Il termine di conclusione è fissato al 31 marzo 2017.

#### **ART. 5 - Spese**

1. Per le attività oggetto della presente Convenzione, la Provincia di Cagliari verserà all'Ente Foreste, a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, nel limite massimo di € 35.000,00 (trentacinquemila/00 - fuori campo IVA art. 4 DPR 633/72).
2. L'Ente Foreste si impegna a rendicontare periodicamente le spese vive sostenute mediante dettagliata relazione a cura del responsabile. Sono ammesse a rendicontazione le seguenti tipologie di spese:
  - costo del personale dedicato, con l'indicazione delle ore mensilmente dedicate alle attività
  - costo dei materiali necessari
  - spese generali

#### **ART. 6 - Modalità e termini di rimborso delle spese sostenute dall'Ente Foreste**

1. Ai fini della effettuazione dei rimborsi in funzione delle spese sostenute relativamente alle attività svolte, viene stabilita la seguente calendarizzazione delle rendicontazioni:
  - al termine di tre mesi dalla firma della presente convenzione e comunque per un importo di spesa non superiore al 25% del limite di cui all'Art.5, pari a € 8.750,00;
  - per le attività svolte entro il mese di settembre 2016 e comunque per un importo di spesa non superiore al 40% del limite di cui all'Art.5, pari a € 14.000,00;
  - al termine delle attività e, pertanto, entro il 30 aprile 2017, la somma massima di € 12.250,00.
2. I rimborsi verranno effettuati dalla Provincia di Cagliari all'Ente Foreste a seguito di attestazione di regolarità da parte del RUP Dott. Alberto Sanna, previa valutazione congiunta con il Coordinatore Scientifico del Progetto RES MARIS a seguito di emissione di nota di addebito e presentazione di rendicontazione delle spese sostenute così come descritto al comma 1 del presente articolo, entro 30 giorni dalla presentazione della nota medesima.
3. Le pezze giustificative, le quali dovranno contenere il riferimento CUP del progetto n° J36J14000350009 poste a base della richiesta di rimborso saranno custodite dall'Ente Foreste ed esibite su richiesta della Provincia di Cagliari.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ENTE FORESTAS DE SARDIGNA  
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA



4. Le note di debito dovranno obbligatoriamente riportare come oggetto:  
LIFE13/NAT/IT/000433 RES MARIS – Azione C3 - n° CUP J36J14000350009

#### **ART. 7 - Nomina dei Responsabili di Convenzione**

1. Il Responsabile di Convenzione Ente Foreste è: sig. Giuseppe Cubeddu – responsabile regionale settore vivai.
2. Il Responsabile di Convenzione della Provincia di Cagliari è: Responsabile Scientifico del progetto RES MARIS.
3. Il Responsabile di Convenzione per il UNICA-CCB è: Prof. Gianluigi Bacchetta, coordinatore scientifico del progetto RES MARIS.

#### **ART. 8 - Sicurezza**

1. Le parti garantiscono l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

#### **ART. 9 - Trattamento dei dati**

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e smi.

#### **ART. 10 - Recesso**

1. Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 90 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite.

#### **ART. 11 - Domicilio**

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:
  - la Provincia di Cagliari, in Cagliari, Viale Ciusa 19
  - l'Ente Foreste, in Cagliari, Viale Luigi Merello 86
  - UNICA-CCB in Cagliari, V.le S. Ignazio da Laconi 11-13

#### **ART. 12 - Variazione attività previste**

2. Qualora lo si ritenga indispensabile, le Parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica in corso d'opera delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione da stipulare di comune accordo tra le parti.

#### **ART. 13 - Riservatezza**

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA  
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA



PROVINCIA DI CAGLIARI  
PROVINCIA DE CASTEDDU



documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.

2. E' fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

3. In caso di cessazione della Convenzione, le Parti potranno richiedere la restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

4. Le Parti si impegnano a far rispettare anche dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni, la riservatezza di cui al presente articolo.

#### **ART. 14 - Accordi con soggetti terzi**

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di contratti pubblici, le Parti, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, potranno stipulare specifici accordi con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa.

#### **ART. 15 - Proprietà dei risultati e pubblicazioni**

1. I risultati e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà di tutte le Parti sottoscrittrici, che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.

2. I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione senza necessità di ulteriori autorizzazioni.

3. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento al presente Accordo di Collaborazione.

#### **ART. 16 - Norme applicabili**

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

#### **ART. 17 - Foro competente**

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna.

#### **ART. 18 - Pubblicazione**

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, gli estremi del presente accordo verranno pubblicati sul sito web della Provincia.

#### **ART.19 - Forma della presente convenzione – esenzione bollo e registrazione**

1. Il presente accordo di collaborazione viene sottoscritto con firma digitale.





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA  
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA



PROVINCIA DI CAGLIARI  
PROVINCIA DE CASTEDDU



2. Relativamente agli adempimenti in materia di bollo e registrazione si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto

Cagliari, lì \_\_\_\_\_

Cagliari, lì \_\_\_\_\_

Cagliari, lì \_\_\_\_\_

Provincia di Cagliari  
Dirigente Settore Ambiente

ENTE FORESTE SARDEGNA

UNICA-CCB  
Direttore Dipartimento di Scienze  
della Vita e dell'Ambiente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Le Parti dichiarano di aver preso esatta visione delle "clausole eventuali": art.13 (Riservatezza), art 15 (Proprietà dei risultati e pubblicazioni).

Le clausole della presente Convenzione, rilette ed approvate, vengono dalle Parti accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui all'1341 e 1342 del Codice Civile.

Cagliari, lì \_\_\_\_\_

Cagliari, lì \_\_\_\_\_

Cagliari, lì \_\_\_\_\_

Provincia di Cagliari  
Dirigente Settore Ambiente

ENTE FORESTE SARDEGNA

UNICA-CCB  
Direttore Dipartimento di Scienze  
della Vita e dell'Ambiente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_